22

PER

D. GEMMA CLEMENTINA ARUFFO

CONTRO

D. PIETRO, ED ALTRI FRATELLI TELLA

Nella G. C. della Vicaria

Commissario degnissimo il signor Giudice
D. DOMENICO FRANCHINI.

Scrivano Gaetano Russo.

Napoli 1804. Presso Gaetano Raimondi
col dovuto permesso.

(3) Criteri

J. M. J.

UNa moglie, che appena gustate le primizie di un matrimonio, che le prometteva tutte le felicità, si vide dopo pochi mesi priva di marito, e di risorta: Una madre, che rimasta incinta dopo la morte del marito ha impiegate le sue tenere cure in allevare l' unica sua figlia frutto de' suoi infelici, ed innocenti amori, fa pervenire le sue voci dolenti all' orecchio del Tribunale. Essa dopo esser vissuta nove anni nello stato vedovile, sacrificando le sue occupazioni, e le sue tenerezze in educare cotesta unica figlia, ora, che la providenza le presenta il vantaggioso partito di un nuovo marito, che si offre a sposarla, si vorrebbe strapparle dal seno quella figlia, che con tanta amorevole cura ha allevato finora. Ma qual ne è la ragion sufficiente? Qual è la sua colpa? Si dice, che avendo ella aderito alle seconde nozze, ella è sospetta all' occhio della legge nè può più esercitare la tutela. Ma qual può essere cotesta feroce giurisprudenza, che supprime le voci della natura? La madre non trova ragionevole la sua esclusione. Ella perciò riclama i suoi dritti. Sostiene, che se una legge imperiosa, e severa par che a prima vista la escluda dalla tutela, una ragionevole interpetrazione della legge stessa la preferisce a chiunque, malgrado il suo passaggio alle seconde nozze: Se un vecchio pregiudizio a lei si oppone per allontanarla dalla tutela, ella chiama per suoi garanti i sentimenti di una placida, e tranquilla ragione, e le idee seguite dalle Nazioni culte, e da' Tribunali d' Europa, e specialmente dal nostro S. C., che ammisero in occasioni consimili le madri binube alla tutela, subito, che trovarono non

 aver

aver luogo il motivo di diffidenza, per cui la legge la esclude. Ecco perchè D. Gemma Clementina Aruffo animata dal vivo desiderio, che ha ogni madre per i vantaggi della propria figlia, espone con fiducia la sua difesa alla G. C. implorando la continuazione della tutela di D. Maria Amalia Tella sua figlia, e noi, che siamo il debole organo delle sue voci, dimostreremo plausibile nel dritto il suo desiderio, e di giusto appoggio fornite le sue dimande.

FATTO DELLA CAUSA.

A 21. Giugno dell' anno 1776. i fratelli D. Francesco, Sacerdote secolare D. Pietro, D. Amodio, e D. Nicola Silvestro Tella con pubblico istrumento stipulato per Notar Nicola Fabiani di Palena fecero vincendevole donazione di tutt' i loro beni, e dritti presenti, e futuri acquistati, e da acquistarsi in modo qualunque. Spiegarono, che essi ciò facevano sì per l' affetto, che avean tra loro, sì anche perchè avean la mira di conservare i beni nella propria famiglia. A tale intendimento stabilirono i seguenti patti.

I. Che tal donazione rimanesse nulla per la sopravegnenza de' figli maschi, purchè rimanessero superstiti in tempo della morte del padre.

II. Che le figlie femine dovessero succedere solamente nei beni del padre, e non già in quelli, che al padre sarebbero pervenuti dagli altri fratelli per effetto di quella donazione.

III. Che restando sopraviventi maschi, e femine, le femine potessero pretendere il paraggio soltanto su i beni del padre.

IV. Che ciascuno de' fratelli potesse disporre di soli ducati mille.

V. Che nel caso d' inesistenza di figli maschi, succedessero le

le femine anche ne' beni pervenuti da' fratelli morti senza figli (1).

Seguentemente a 17. Settembre dello anno 1787. con altro pubblico istromento, che si vuole stipulato per gli atti di Notar Giambattista di Rocco di Fara Sanmartino, i fratelli Tella, dopo aver dichiarato di aver fatto la cennata scambievole donazione, dissero, che voleano spiegarla più chiaramente in alcuni capi. A tale uopo idearon di fare una nuova donazione da aver luogo subito dopo la morte di ciascuno di essi, *et in praeambula hora ejus*. Le leggi di questa nuova convenzione furon le seguenti.

1. Convennero, e stabiliron tra loro, che in quella donazione andassero compresi soltanto i figli maschi, che mai avrebbero procreato in esclusione delle femine.
2. Che avendo alcuno di essi figli maschi, e femine, i soli maschi dovessero succedere, e le femine dovessero avere il paraggio dalla sola parte de' beni del padre, e non da quelli pervenuti dagli altri fratelli morti senza figli.
3. *Che morendo uno di essi fratelli con figli maschi, oppure le femine morissero in pupillar età dopo la morte del padre, in tal caso ritrovandosi superstiti gli altri di essi fratelli donanti, e chiunque di loro, essi dovessero succedere ai nipoti morti in età pupillare.*

E' da notarsi ancora, che in quella donazione si fece la seguente dichiarazione, e riserva cioè — *Che com'essi fratelli assodati alcuni loro affari hanno idea di fondare un fedecommesso, o maggiorato, perciò si riservano nella presente donazione la facoltà piena di ciò fare, e la facoltà di potere alienare, vendere, o permutare porzione de' loro beni per farne compra di altri più speciosi, e feodali: e che questa facoltà possa svilupparsi da tutti essi*

 Si-

(1) *Fol. 6. e 7. Process S. R. C.*

Signori Costituti, o *da chiunque resterà superstite* (1).

In Marzo dell'anno 1794., siccome D. Francesco Antonio Tella fratello maggiore ebbe l'infortunio di perdere l'unico figlio maschio, che aveva, e sembrava estinta ogni lusinga di averne nel tempo avvenire, si fece perciò la risoluzione di dar moglie a D. Amodio, il quale sposò D. Gemma Aruffo. Questo matrimonio però si sciolse in Settembre dello stesso anno. Imperciocchè lo sposo D. Amodio essendo venuto alla fiera di Salerno, contrasse quivi una grave malattia, per cui se ne morì in Napoli in casa del di lui cognato D. Bartolomeo Aruffo lasciando incinta la ridetta sua moglie D. Gemma, che rimase in casa de' cognati, ed a 4. aprile dell'anno 1795. diede alla luce una bambina, cui si diè nome M. Amalia Tella.

Estinto D. Amodio, i fratelli, che gli sopravissero credettero confacente a' loro interessi disfarsi del ricco negoziato di pannine, che avevano, non potendolo tirare più innanzi per l'avvenimento infausto della morte del loro fratello, che n'era il sostegno, come era il sostegno della Casa (2). Essi occultarono tutto il contante, tutto il prezioso, e tutto quel, che ritrassero dalla dismessione del negoziato anzidetto. I fratelli Tella usaron de' riguardi alla vedova D. Gemma, finochè non diede alla luce D. Maria Amalia, cosa, che dispiacque loro infinitamente, giac-

(1) *Fol. 9. ad 12. d. process. S. R. C.*

(2) Ciò si comprova colla lettera di D. Pietro Tella scritta a D. Bartolomeo Aruffo a dì 11. Ottobre 1794. *fol. 79., e 80. process. S. R. C.* Eccone le parole, — *Caro mio Sig. D. Bartolomeo. Infelice me, infelice questa sua Casa! Chi ci consola? il colpo è stato gravissimo; nè mi fido di rappresentarlo. Povera, povera la casa mia, essendosi perduto il sostegno, la guida, e la speranza di questa afflittissima Casa &c.*

giacchè stavano in aspettazione del maschio. Quindi fin d'allora risolsero di dar moglie all' altro fratello D. Nicola Silvestro, benchè storpio, e lunatico.

In seguito di ciò D. Gemma avvedutasi, che non le si usava più riguardo veruno, ed avvedutasi altresì, che i cognati avean rivolte le mire a defraudare l' infelice ragazza, con sano accorgimento risolse di ritirarsi insieme colla figlia in Fara Sanmartino sua padria, acciocchè quivi in casa de' fratelli, e della madre avesse potuto col di loro consiglio prendere gli espedienti opportuni per mettere in salvo gl' interessi della figlia. Quindi avendo fatto sentire a' cognati, che ella voleva rivedere i suoi, anche per avere un sollievo nella malinconia, in cui era immersa, e che con ragione opprimeva il suo spirito, eseguì la risoluzione di conferirsi in Fara accompagnata dal Sacerdote D. Pietro Tella suo cognato. Giunta colà palesò le sue idee alla madre, ed ai fratelli, per sentire il loro consiglio, ed essi tutti furono d'avviso, che rimanesse in Fara, e che si prendessero gli espedienti per mettere in salvo gl' interessi della pupilla. Tanto ella eseguì, nulla curandosi, che in Taranta era rimasto tutto il suo corredo, dove tuttavia si trova in potere de' fratelli Tella (1).

Il primo passo, che diede D. Gemma Aruffo per mettere in salvo gl' interessi della figlia D. Maria Amalia, fu di comparire nella G. C. della Vicaria, ove implorò, che in beneficio della figlia si spedisse il decreto di preambolo del fu D. Amodio Tella suo padre, e che ad essa D. Gemma a norma delle leggi si deferisse la tutela, come dalla Vicaria fu ordinato con decreto de' 26. Settembre 1795. (2).

 I Fra-

(1) Si vegga il processo del S. C.
(2) *Fol. 1. process. M. C. V.*

I Fratelli Tella per l' opposto avendo ciò saputo, ed avendo capito le intenzioni di D. Gemma Aruffo comparvero nel S. R. C., dove presentando gli enunciati due istrumenti per mezzo della solita supplica esposero le seguenti cose. Dissero, che non avendo D. Francesco Antonio fratello primogenito figli maschi, e D. Amodio non avendo avuto, che una sola figlia femina, perciò D. Nicola Silvestro ultimogenito si era determinato a prender moglie ad oggetto di conservare la sua famiglia, e soggiunsero. — *Nunc autem ad supplicantium aures pervenit viduam dicti defuncti D. Amodei nonnullas prætentiones suscitare velle contra supplicantes non solum pro tutela dictæ pupillæ, sed etiam pro administratione bonorum ejus defuncti viri: Ex prænarratis in præsenti supplicatione abunde patet dictæ Viduæ nullum jus competere, neque super administratione fructuum dictorum bonorum, ea enim vigore reciprocæ donationis, & fideicommissariæ substitutionis ad supplicantes pertinent, & ad filios masculos ex eorum corpore procreandos: e contra dictæ pupillæ alimentà nunc debentur, ac dotem de paragio adsignari debet tempore opportuno.* Quindi conchiusero dimandando esser mantenuti nel possesso dei beni del fratello defunto D. Amodio con farsene prima la segregazione per cautela delle parti (1).

Spedita la solita controsupplicata, ed avendo i fratelli Tella spiegata la loro istanza, fu fatto il seguento decreto: *Fiat petita adnotatio bonorum tum mobilium, quam stabilium possessorum per dictos fratres de Tella sumptibus eorumdem fratrum, & exequutio committatur R. Generali Audientiæ, Regiis Curiis viciorioribus, & Curiæ loci in solidum* (2).

Spediti gli ordini corrispondenti al decreto, la Corte locale delegata per eseguirli, fece l' annotazione a piacimento, e discrezione de' fratelli Tella, a cui furon tutte le robe con-

(1) *Fol.* 4. *process. S. R. C.*
(2) *Fol.* 13. *a t.*

consegnate *cum obligatione* (1). Questa annotazione fu un tessuto di frodi dirette a nuocere l' infelice pupilla. I Signori Tella si occuparono unicamente ad occultare tutto il denaro contante, e tutto il mobile prezioso, ch' era in famiglia, di cui non fecero motto alcuno. Soltanto annotarono pochi crediti; ed ebbero ancora la temerità di dichiarare, ch' essi eran debitori di Notar Carlo Marrama nella somma di doc. 300., che stavan depositati nelle loro mani, e che si avean consumati per bisogni della famiglia. Inoltre D. Francesco Antonio dichiarò aversi consumato ducati 19. esatti dalle rendite della Congregazione dell' Addolorata, di cui era Priore. Or qual pruova più convincente, e qual più sicuro segnale può mai desiderarsi per dimostrare le mire indirette de' fratelli Tella, e l' idea risoluta de' medesimi in recar pregiudizio all' infelice pupilla? Ad ognuno è nota l' opulenza della famiglia Tella fornitissima di crediti, e contante. Infatti allorchè D. Amodio in Settembre dell' anno 1794 quando morì, andò nella fiera di Salerno, quivi fece la vendita di ducati settemila di pannine, e dovea esigere, come esigè ducati 8076. 22. secondochè ci contesta una lettera dello stesso D. Pietro Tella scritta a D. Bartolomeo Aruffo immediatamente dopo seguita la morte di D. Amodio (2). Queste somme rinvenute dopo la morte di D. Amodio in casa di D. Bartolomeo Aruffo, furono con somma lealtà rimesse a' Signori Tella, i quali ne furono ben contenti spiegandone al cognato i più vivi ringrazia-

(1) *Fol.* 45. *d. process. S. C.*

(2) Le parole della lettera sono le seguenti: *La esigenza, che portò,* (cioè D.Amodio) *nella fiera di Salerno, ascendeva a ducati* 8076. 22., *e la roba ha smaltita ascendeva a duc.* 7000. *circa, oltre la fede di credito di doc.* 300., *che portò a V. S. a fine di farla rinnovare, avendo il Sig. Buonocore fatto un passio sotto di essa &c.*

menti con particolare lettera (1). Or di queste somme pur troppo rilevanti, ed altre, con cui si sostenea il ricco negozio de' Signori Tella niente si vide annotato. Quindi la vedova D. Gemma Aruffo, cui unicamente cuoce il vantaggio della sua figlia, all' aspetto di un' annotazione così fraudolenta n' espose le sue doglianze nello stesso S. R. C., ed in pruova esibì il carteggio, che si conservava da D. Bartolomeo suo fratello, e che fortunatamente si ritrovò (2); ed esibì ancora copia del bilancio inviato in tal rincontro agli stessi Signori Tella (3). Quindi fu ordinato dal S. C. di descriversi nell' annotazione le cose non annotate, e fu impartito termine sommario sulle cose dedotte per parte de' Signori Tella. Questo giudizio non si è poi proseguito attesa la posizione infelice della povera vedova D. Gemma, cui dai Cognati si è negato ogni soccorso, in guisa, che ebbero finanche il coraggio di depositare in carte di vecchio conto la sua dote in docati seicento, che oggi trovansi impiegate colla Regia Corte, e ne pende giudizio nel S. C.. Ella tra il giro di nove anni non ha avuto, che la tenue liberazione di docati 150. per gli alimenti della pupilla, secondochè ben si ravvisa dalla fede fatta dallo Scrivano D. Giuseppe Daniele presentata presso gli atti della G. C. (4).

Mentre così eran le cose D. Gemma Aruffo ebbe richiesta di passare a seconde nozze con D. Donato Masci di Rocca S. Giovanni, giovane fornito delle più amabili qualità, di lodevoli costumi, e di famiglia ricca, e riguardevole (5). D. Gemma calcolando il suo stato d' indigenza, sfornita di

(1) *Fol.* 82. *a t. ad* 84. *d. process.*
(2) *Fol.* 79. *ad* 91. *d. process.*
(3) *Fol.* 87. *ad* 91. *d. process.*
(4) *Fol.* 7. *ad* 8. *process. M. C. V.*
(5)

di dote , e di ogni risorta , ridotta a vivere in uno stato precario dipendente dalle sovvenzioni , che la generosità de' fratelli , e della madre le contribuivano , si persuase ad accettare un partito così vantaggioso , che la providenza le avea destinato.

Ella credè a ragion veduta, che malgrado il suo passaggio a seconde nozze non dovea restar priva della tutela di D. Maria Amalia sua figlia , avendosi riguardo non meno alle giuste , plausibili , e necessarie cagioni , che la determinavano a prendere il secondo marito, ma benanche perchè attesa la convenzione fatta tra i Signori Tella , mentre vivea D. Amodio , non potea aspirare alla succession della figlia . Quindi cessando ogni motivo di diffidenza contro di lei , a 27. Luglio dello scorso anno 1803. dimandò nella G. C. dichiararsi , che le fusse lecito passare a seconde nozze con D. Donato Masci senza rimanere in alcuna guisa pregiudicate le sue ragioni circa la continuazione nell' esercizio della tutela di sua figlia . Soggiunse , che laddove la G. C. credesse non aderire alle sue dimande , doveva allora destinarsi per tutore della pupilla di lui fratello D. Bartolomeo Aruffo, Zio materno della pupilla in esclusione de' zii paterni , i quali, oltre ad essere colliriganti colla pupilla , avean procurato recarle innumerevoli pregiudizj , anche perchè era da esaminarsi , se quella donazione , che si ostentava era genuina , o era stata artificiosamente congegnata per escluder la pupilla dal paterno retaggio.

A vista di tal dimanda fu impartito termine sommario , e citaronsi *per edictum* tutti gl' interessati. In seguito di ciò i fratelli Tella comparvero nella G. C. , ove opponendosi vivamente alla dimanda di D. Gemma chiesero deferirsi a lor benefizio la tutela , come a più stretti congiunti ; soggiungendo , che non dovea esser loro di ostacolo la lite promossa , giacchè erasi svegliata dalla stessa D.Gemma, non già dal padre della pupilla. Quindi su di tale istanza fu ordinato , che il termine sommario impartito corresse ancora sul dedotto dai fratelli Tella.

La pruova fatta da D. Gemma nel termine impartito da essa G. C., esibisce il seguente risultato.

1. Che ella dopo la morte del marito D. Amodio restò incinta di due mesi, ed a tempo proprio diede alla luce D. Maria Amalia, di cui fu dichiarata tutrice dalla G. C.
2. Che la tutela di D. Amalia non si aggira ad altro, senonchè nella semplice educazione, e regolamento della persona. Imperciocchè i beni del padre sono in potere de' Zii, i quali sostengono risolutamente, che siano di loro appartenenza in forza delle cennate due donazioni, per le quali vi è lite nel S. C.
3. Che i Zii paterni niuna cura, e niun pensiero hanno avuto della pupilla: E siccome ella era malvista da' cognati, che non le usavano alcun riguardo, stimò passare nella casa dei fratelli insieme colla pupilla.
2. Che essa D. Gemma fin da che mancò di vita il marito si è occupata con amorevole cura in dare esatta educazione alla figlia pupilla. Dippiù, che oltre a' Zii paterni della ragazza vi sono ancora i Zii materni, cioè D. Bartolomeo, D. Matteo, e D. Giuseppe Maria Aruffo.

Per l' opposto i fratelli Tella per riuscire nel disegno di escludere D. Gemma dalla tutela si sono ingegnati col detto di più testimonj loro congionti, o dipendenti, o debitori, di provare gli assunti seguenti.

1. Che D. Gemma e prima, e dopo, che fusse morto il di lei marito D. Amodio fu amata, e contradistinta dagli individui della loro famiglia, e che per mera bizzaria volle fare la risoluzione di ritornare in casa della madre, e de' fratelli sotto pretesto di rivedere i suoi.
2. Che più volte se le fecero premure di farla ritornare in casa, al che non riuscirono (1).

3.

(1) Qual pruova si reca di questo amore, ed attaccamento dimostrato per D. Gemma, dopo la morte del marito?

3. Che ella si fece dichiarare Tutrice dalla G. C. per avere l'amministrazione de' beni, che credeva appartenere alla pupilla (1).

to? Il processo del S. C. meglio, che le voci vaghe, ed il detto di pochi testimonj prezzolati, ce ne somministra lucido argomento in contrario. D. Gemma non ha potuto finora ricuperare il suo corredo rimasto in casa delli Signori Tella, i quali si sono negati a restituirlo per tanti anni, e tuttavia sta in lor potere. Essi hanno avuto il coraggio di far deposito de' duc. 600. dotali di D. Gemma in carte bancali di vecchio conto, in quei tempi infelici, ne' quali si valutavan per nulla, ed in piazza correva l'agio in un grado esorbitante. D. Gemma non volle riceverli, e quindi il deposito fu impiegato colla Regia Corte. Pertanto è avvenuto, che l'infelice D. Gemma è priva di ogni frutto dotale, ed ha menato finora una vita precaria appoggiata alla beneficenza de' fratelli. Ecco il grande amore, che hanno avuto i Signori Tella per la cognata. Per quel, che riguarda la pupilla, è cosa, che non può udirsi senza che ne frema l'umanità, ella non ha conseguito per lo giro di nove anni, che soli duc. 150., ma dopo le spinte giudiziarie, e le liberazioni ordinate dal S. C.. E' veramente da ammirarsi tant' amorevolezza in codesti zii, i quali avrebbero lasciata perir di fame la pupilla, e la madre, se non fussero state accolte nella Casa di Aruffo, dove sono state finora alimentate. La loro lealtà si ravvisa specialmente dal fatto della occultazione di tutto il meglio, e di tutto il prezioso, che formava l'opulento negoziato di pannine, che fu dismesso dopo la morte di D. Amodio. Vegga ora la G. C. di qual tempera siano i testimonj prodotti dagli avversarj, i quali in faccia a' fatti permanenti osano parlare di affetto, e di attaccamento verso la pupilla, e la madre.

(1) Di quali beni D. Gemma vuole appropriarsi l'ammi-

4. Che la sua idea nel dimandare la continuazione nella tutela è appunto quella di potere riuscire a contrarre il vantaggioso matrimonio con D. Donato Masci, che l'ha richiesta colla condizione di dare in moglie la pupilla al di lui fratello germano, perchè ha pingue dote (1).
5. Che ella fa ogni sforzo, che la tutela si deferisse ad uno de' fratelli nel caso, che a lei non si accordasse la continuazione (2).

6.

ministrazione, se tutto trovasi in potere degli avversarj, i quali n'ebbero la consegna in seguito degli ordini ottenuti dal S. C.? Di quali sostanze della pupilla può abusar la madre, se i Zii paterni tutto hanno in mano, e di tutto si credono padroni?

(1) Da questo articolo può ben ravvisare la G. C. lo spirito d'impostura, che anima i Signori Tella nel presente giudizio. Maria Amalia Tella non ha che otto in nove anni. In una età così tenera parlar di matrimonio, è una idea tutta vana, e chimerica. Dicono gli Avversarj, che la premura di avere la pingue dote, che ha la pupilla, anima il presente giudizio, e i desiderj della madre. Ma dov'è questa dote, se tutto hanno, e posseggono i Signori Tella, e quando sarà il tempo di conseguirla, dovrà prima farsi una lite per la liquidazione della medesima colli stessi Signori Tella, la di cui indole avida, e restia è a tutti ben nota?

(2) D. Gemma ha premura per i vantaggi della pupilla. Ecco perchè desidera la tutela. Vede, che restando l'infelice ragazza in balìa de' Zii paterni, sarà sempre malmenata. Sicchè ha implorato dalla G. C., che laddove non volesse accordare a lei la continuazione della tutela, che la medesima si deferisca a' suoi fratelli, da' quali a ragion veduta si ripromette, che la pupilla debba essere con più umanità accolta, e trattata. Gli esempj del passato la confermano in questa idea, ed ella fa ogni

6. Che essi sono i congiunti più prossimi in grado, e dopo di essi D. Maurilio Pierantonio marito di una loro sorella già defunta, ed i figli di lei,
7. Che essi sono abilissimi all'esercizio della tutela, ed uomini onestissimi, da cui la pupilla può avere una lodevole educazione (1).
8. Che essi non furono mai collitiganti colla pupilla, e che la la causa pendente in S. C. fu introdotta maliziosamente da D. Gemma per escluder essi dalla tutela, e dall'amministrazione, che si lusingava poter conseguire (2).
9. Che la pupilla non riceve dalla madre una educazione molto lodevole, giacchè oltre al non esigere rispetto dalla figlia, si sente proferire parole oscene; e si è fatta andare più volte in Rocca S. Giovanni per l'oggetto del

ogni opera di escluderne i Zii paterni, dalla di cui ferocia teme ogni sinistro per la infelice sua figlia.

(1) La parentela de' Signori Tella è in pari grado con quella di D. Bartolomeo Aruffo. Non possono perciò gli avversarj pretender dritto di preferenza, e molto meno i figli della sorella. Circa le qualità poi degli avversarj, l'esperienza decide, quanto siano infauste per la pupilla le loro intenzioni.

(2) Quanto si contiene in questo articolo è una solenne menzogna. Basta volgere lo sguardo al processo del S. C. per esser persuaso, che il giudizio quivi svegliato fu promosso la prima volta da' Signori Tella per escludere da tutto il paterno retaggio la pupilla con quelle due donazioni, delle quali dovrà esaminarsi dal S. C. il merito, ed il valore. Questo giudizio fu dedotto ad oggetto di far uscire ignuda dalla casa paterna l'infelice pupilla, e ridurla a mendicare da essi gli scarsi alimenti a loro discrezione.

matrimonio con somma ammirazione di tutti del Paese (1).
10. Che i Zii paterni sono preferiti nella tutela a' Zii materni, anche perchè D. Bartolomeo, e D. Matteo Aruffo dimorano in Napoli; e degli altri due uno è ragazzo, e l'altro ha sconvolto il cervello.
11. Che tutti i fratelli Aruffo non godono la sana decorazione, nè sono benestanti (2).

12.

(1) Quanto si dice in questo articolo esibisce un bel ritrovato suggerito dalla calunnia, e dalla impostura. Se la educazione, che D. Gemma ha dato alla figlia è poco ben regolata, perchè finora nessuna doglianza ne han mossa gli avversarj, ed ora la prima volta son venuti a dedurre tante belle cose per escludere la madre dalla tutela, ed ora hanno cominciato a spiegare tanto zelo per la infelice pupilla. La G. C. intende meglio di ogni altro quali siano le idee animatrici de' Signori Tella in affermare tante cose, cui manca ogni appoggio di realità. E' da rimacarsi ancora, che sull' articolo 4. 9., ed 11. alcuni testimonj dicono *nescire*, e gli altri depongono per averlo inteso dire. La G. C. ben sa, che tali deposizioni per legge valgon meno del nulla.

(2) E' una nozione d' istituti, che circa il peso della tutela si guarda solo la vicinità del grado, senza far differenza tra agnazione, e cognazione. Non regge dunque nel dritto la posizione degli avversarj, e molto meno vale nel fatto. I fratelli Aruffo godono ottima opinione per la lora probità, ed onoratezza. D. Bartolomeo specialmente e' un pubblico negoziante ammogliato con figli, che gode la comune fiducia per la sua opulenza, e per la sua lealtà. I mezzani della nostra borza di commercio ce ne fan piena fede, ed un solenne loro attestato il giustifica. Non è dunque da por mente alle voci di alcuni pochi Individui, che dicono l' opposto solo per averlo inteso dire.

12. Che essi Tella hanno sempre mostrata molta affezione, ed attaccamento tanto alla pupilla, che alla madre, avendo pagati gli alimenti assegnati dal S. C (1).

13. Che i testimonj esaminati dalla Vedova sono per la maggior parte bisognosi, per cui si sono lasciati sedurre (2).

Contro all'anzidetta pruova compilata per parte delli signori Tella, benchè a colpo di occhio si ravvisasse calunniosa, ed inconcludente, D. Gemma chiese, ed ottenne la ripulsa de' testimonj contrarj, dimostrando cioè 1. Che Giuseppe Cipollone è nipote delli Tella, 2., che Felice di Lauro è loro stretto amico, 3. che Alessio Marcello è loro debitore 4., che Giulio Marinelli sia amico, e debitore 5. che Notar Carlo Marrama sia parimente stretto amico, 6. che Berardino Profeta è loro amico, e debitore, e tale ancora D. Giuseppe Cipollone, 8. che Camillo di Cocco sia ubbriaco, r. r., stupido, e miserabile, 9. e finalmente che i testimonj da lei fatti esaminare si distinguono per la onestà, e godono la pubblica opinione (3).

Sul merito di queste pruove dee ora la G. C. decidere a chi si debba la tutela. D. Gemma crede risolutamente, che ella debba essere a tutti preferita, malgrado, che avesse fatto passaggio a seconde nozze, e qualora la G. C. non volesse deferire a tal sua dimanda, essa implora, che in esclusione de' zii paterni debba la tutela appartenere a D. Bartolomeo Aruffo suo fratello. Noi dunque a difesa di D. Gemma dimostreremo prima il dritto di lei sulla tutela di D. Amalia, ed indi quello di D. Bartolomeo.

§.I.

(1) A questo articolo si è risposto col fatto, che si raccoglie dal processo del S. C.

(2) Quanto si dice in questo articolo esibisce lo sforzo di chi vuole poter dire cosa per eludere in modo qualunque la verità.

(3) *Fol.* 89. *ad* 93.

§. I.

Dritto di D. Gemma Clementina Aruffo sulla tutela di D. Amalia Tella sua figlia.

NOn vi è dubbio, che secondo i dettami della Romana giurisprudenza, la madre, che passa a seconde nozze resta esclusa da ogni dritto sulla tutela de' figli, e la cura, e la educazione di costoro si toglie a lei, e si affida a colui, che la religiosità del Magistrato crede confacente a' vantaggi de' pupilli. E' una presunzione fondata nel dritto, che la madre per condiscendenza al secondo marito, accalappiata dalle lusinghe del medesimo, sacrifichi i vantaggi, e la vita istessa de' figli pupilli nati dal primo matrimonio in grazia del secondo marito (1). Ecco perchè sul momento, che la donna passa a seconde nozze, è privata della tutela, e quella dolce fiducia, che la legge aveà sulla tenerezza, ed amore materno, si cambia in diffidenza, e s'immagina tutto ciò che di tristo si può attender da lei in danno della pupilla.

Ma la ragion della diffidenza della legge, ove mai è fondata? Eccone il plausibile appoggio. Siccome morendo la figlia in età pupillare la succeditrice legittima di lei è la madre, così la lusinga animatrice di tal successione potrebbe indurre un animo pervertito, e maligno di tramare insidie allà vita della propria figlia per compiacere le voglie del secondo marito. Questa è la idea della legge, per la quale la madre si esclude dalla tutela sul momento, che passa a seconde nozze (1).

Ma tutti gli Interpetri eruditi, e gli Scrittori del foro convengono d'accordo, che laddove cessa il fine della legge in

---

(1) *Quia plerunque novis maritis non solum res filiorum, sed etiam vitam addicunt*. L. 22. in med. Cod. de administratione tutorum, vel curatorum.

in guisa, che non può la madre aspirare alla successione della propria figlia, allora non si dee privare della tutela, malgrado il suo passaggio a' seconde nozze. Se la diffidenza contro la madre nasce dalla lusinga, che ha di succedere alla figlia, è chiaro, che cessando la ragione animatrice della legge, dee cessare il motivo, per cui la madre è allontanata dalla tutela. E' questa una solenne teoria, ed oltre alla ragione, ed al buon senso, che ce ne persuadono, ne convince del pari la legge. Un esempio luminoso ne abbiamo in un luogo del Giureconsulto Paolo: *Quamvis nulla persona lege excipiatur; tamen intelligendum est, de his legem sentire, qui liberos tollere possunt. Itaque si castratum libertum jurejurando quis adegerit (ne nubat, aut liberos tollat) dicendum est, non puniri patronum hac lege.* (1). Sulla qual legge Bartolo seguito dal Gotofredo avverte così. *Lex generaliter loquens restringitur per rationem, cessante legis ratione, cessat lex ipsa.*

Ecco la plausibil ragione, per la quale tutt' i giuristi hanno per sicuro, ed indubitato, che non dee togliersi alla madre la cura, e l' educazione della pupilla, non ostante, che le sia piaciuto di passare a seconde nozze, quando vi concorre la grave circostanza, ch' ella non possa succedere alla figlia; per cui non è da temersi, che possa insidiar la di lei vita in grazia del secondo marito. La tenerezza materna è tale, che dee concepirsi un cuore snaturato, e del tutto maligno per procurare il male della propria figlia. Qual' amore vince l' affettuosa tenerezza della propria Madre? Le naturali tendenze, ed il dolce senso della natura non possono giammai obbliarsi (2). Sicchè quan-

---

(1) *L. 6. §. 2. D. de jure patronatus.*

(1) Il savio Plutarco, nelle di cui opere ammiriamo raccolti i tesori della sapienza Greca, è garante delle nostre idee. Questo grave Scrittore, che tras-

quando il timore di restar la madre sedotta dalle istigazioni del secondo marito, non vi è più, dee specialmente prevalere il dritto della madre circa l'esercizio della tutela, e circa la cura, ed il regolamento della pupilla, dritto, che ha l'appoggio su quel naturale amore, che ha ogni madre verso i proprj figli.

Per

---

se dall' analisi, e dallo studio del cuor dell' uomo, la più rischiarata moral Filosofia, volendo esprimere con quanta vivezza, ed energia operi il natural amore, che ha ogni madre verso i proprj figli, e con quali indelebili caratteri questo sentimento è scolpito nel fondo dell' anima di ogni madre, riflette a tal modo. Dice che sarebbe un portento mostruoso in natura, ravvisarsi l'opposto, e quantunque si trovi talvolta la madre guasta, o dalla corruzzione, o da passione qualunque, pure malgrado tutto ciò, traluce sempre il naturale amore verso de' figli nella stessa guisa, come l'oro benchè meschiato con altre eterogenee materie nelle viscere della terra, pure il suo brillante lume risalta, e traluce. Αλλα ωςπερ εν τοις μεταλλοις πολλη συμπεφυρμενον γῆ, κεν καταχεχωςμενον, ομως διαςιλβει το χρυσιον, ουτως η φυσις εν αυτοις τοις ημαρτημενοις ηθεσι και παθεσιν εκφαίνει το προς τα εκγόνα φιλοςοργου. *Sicut in metallis multa licet intermixtum, & fædatum terra, clucet tamen aurum, sic natura in parentibus, perditis quamvis moribus, exerit erga prolem naturalem charitatem*: Plutarch. *de naturali parentum erga liberos charitate*. Tanto una sana filosofia suggerisce circa l'amor delle madri verso de' figli. Dica ora l'avversario, se ne ha il coraggio, che D. Gemma Aruffo per lo suo passaggio a seconde nozze abbia lasciato le sue viscere materne, e siesi estinta la natural tenerezza, che fin'ora ha spiegata per la sua figlia. Qual contradizion ritrova egli tra i doveri di madre, e di sposa? Forse l'amore al nuovo marito estingue la sensibilità dell'amore verso de' figli?

Per queste sane vedute di natural ragione tutt' i Tribunali applaudirono il sentimento dettato dalle voci della natura di non togliere alla madre binuba la tutela del figlio, o della figlia pupilla, quando siavi la circostanza, ch' ella non possa succedere alla medesima, sia perchè fusse sfornita di beni di fortuna, sia perchè il matrimonio della madre fu contratto alla nuova maniera, sia perchè ella abbia l' erede sostituito. Il Reggente de Franchis (1), il Regente de Ponte (2), il Consigliere Staibano (3), ed il Reggente Rovito (4) rapportano su di ciò le solenni giudicature del S. C., e ci recano splendida testimonianza esser questo il sistema costante di giudicare, che la sapienza del foro ha adottato ne' nostri Tribunali. Quindi il nostro de Marinis con idee uniformi scrive: *Et ulterius progrediendo, potest etiam Judex arbitrari, ut pupillus penes matrem, quæ ad secunda vota transitum fecit, ejusque virum educetur; ubi tamen nulla spes successionis in illis consideretur; quia forsan pupillus substitutum haberet, vel secundum jus municipale, mater filio non succederet; prout in casu Dom. de Franc. cit. decis.* 350. *quam sequuti sunt Reg. de Ponte decis.* 20. *n.* 25., *Mastrill. decis.* 230. *Staib. resolut. forens. centur.* 2. *resolut.* 141. *n.* 23., & 24., & *Reg. Rovit. decis.* 8. *n.* 5., *refert enim per S. C. decisum, cujusdam pupilli educationem matri, quæ ad secunda vota convolaverat, ejusque viro, qui honestæ vitæ erat, committendam esse, etsi pupilli patruo contradicente, ex quo matrimonium, in cujus constantia pupillus natus erat, contractum extiterat secundum morem nobilium hujus nostræ Civitatis, secundum quem mater nunquam succedit filiis; nec in totum, nec*

(1) *De Franch. decis.* 350.
(2) *De Ponte decis.* 20. *num.* 25.
(3) *Staiban. resolut. forens. cent.* 2. *resolut.* 141. *n.* 23. & 24.
(4) *Rovit. decis.* 8. *n.* 5.

nec in partem, quandocumque ab intestato decedentibus, idemque decisum fuisse, junctis Dominis Consiliariis duarum Aularum iu causa Isabellæ de Tocco matris Comitissæ Gambatesiæ, quæ secundas nuptias contraxerat, cum Mercurio de Palma, & fuit exclusa avia paterna, quæ neptis educationem prætendebat, idemque servatum ad favorem Catharinæ Branciæ circa educationem Dom. Eleonoræ Zapat ejus filiæ, nunc Ducissæ Soræ, non obstante, quod transitum fecisset ad secunda vota; testatur Reg. de Tapia post hæc scripta visus decis. 51. S. C. ubi quamplures decis. refert (1). Simil cosa contesta il De Ponte dicendo, che quando la madre è onesta, e di regolato costume, e non può succedere alla figlia, o pure potrebbe succederle in una picciola parte, non dee in tal caso esser privata della tutela, ed a lei si dee affidare la educazione de' figli, non ostante, che abbia fatto passaggio a seconde nozze. Eccone le parole: *Sed quando omnis cessat suspicio, educationem filiorum habebit, etiam, quod transierit ad secunda vota, quando mater est honesta, & nulla adest suspicio, maxime quando mater non potest succedere & Curt. in cons. 94. 2. part. consuluit etiam, quod mater esset in parte successura attenta bona ipsius qualitate, Menoch. de arbitr. iud. lib. 2. cas. 168., & in matre, quæ transivit ad secunda vota; quæ non potest succedere., est decis. D. de Franc. 350.* (2). Ma sembra, che dopo la sinodal decisione fatta dal S.C., che ci riferisce il Reggente Tapia nella causa della tutela di Eleonora Zapat proferita a favore di D. Catarina Brancia sua madre, non si debba più di questo articolo dubitare. Quivi restò deciso con solenne giudicatura, che non dovea negarsi a D. Caterina Brancia la cura, e l' educazione della di lei figlia pupilla Eleonora Zapat per essersi avuto in considerazione, che ella non potea aspirare

(1) *De Marinis lib. 1. resolut. 95. n. 16., & 18.*
(2) *De Ponte decis. 20. n. 25.*

rare alla succession della figlia, da che i capitoli di lei eransi contratti alla nuova maniera. *Et tandem dicebatur omnem cessare suspicionem, nam mater non poterat admitti ad successionem filiæ, ex quo capitula erant secundum consuetudinem Neapolitanam Capuani, & Nidi in scriptis redactam, quod ponderat D. Præsid. de Franch. decis.* 350. *in fine -- Ex quibus omnibus attenta præcipue maxima, & egregia virtute matris, ac etiam vitrici, atque utilitate, quæ ex ejus patrocinio percipere poterat prædicta D. Eleonora propter lites, quas habebat maximæ quantitatis, ac fere totius patrimonii, ac stantibus tot decretis S. C. propter auctoritatem rei judicatæ, & reverentiam nostro Tribunali debitam, ut dicit Paul. Jurecons. in l. filius D. ad leg. Cornel. de fals. ibi, sic enim inveni Senatum censuisse, pronunciavit educandam prædictam D. Eleonoram penes ejus matrem, & ita fuit excquutum, quæ postea nupsit Excellentissimo Duci Soræ nepoti maximi illius Pontificis Gregorii decimi tertii* (1).

Nel caso presente concorrono le circostanze tutte, ch' ebbe in veduta il S. C. nel decidere la causa della tutela di Eleonora Zapat. I. L' onestà della madre, sulla di cui condotta gli avversarii niente han saputo immaginare per adombrarla. Maria Gemma Aruffo si distingue per la sua probità, e per la sua condotta regolare, e prudente, e per la placidezza delle sue maniere. Le pruove fatte nel termine ce ne assicurano. Ella da che morì il marito ebbe special cura di assicurare gl' interessi della sua figlia, che i Zii paterni della medesima s' ingegnarono di defraudare con avere omesso nell' inventario tutto il meglio, ed il prezioso, che avea lasciato il padre. Il processo compilato nel S. C. ci rende persuasi della buona intenzione della madre per cautelare la povera pupilla, e per obligare i Zii ad annotare tutto quello, che a danno della

hi-

(1) *Tapia decis.* 51. *n.* 18.

nipote aveano occultato. Questo fatto decide della buona intenzione della madre; e delle mire indirette de' Signori Tella per defraudare la infelice pupilla.

La seconda circostanza, ch'ebbe in veduta il S. C. nella causa di Eleonora Zapat, e che si è fatta valere in ogni consimile occasione, è appunto la circostanza, che la madre non potea succedere alla figlia. Or gli stessi Avversarj han prodotto pubblico istromento, che si vuole stipulato a 17. Settembre del 1785. tra il qu. D. Amodio Tella, ed i suoi fratelli, in vigor del quale per convenzione avuta tra loro, le figlie femine si escludono dalla successione paterna, ed in loro preferenza si fanno succedere i Zii, ed i loro figli maschi, lasciando appena alle figlie femine gli alimenti ed il paraggio, allorchè vanno a marito. Qual'è dunque il caso della successione, che potrebbe verificarsi a beneficio della madre? Come potrebbe quì aver luogo il timor della legge, che ella per la speranza di succedere alla figlia, voglia tramarle insidie per compiacere il secondo marito? In che potrebbe D. Maria Gemma Aruffo succedere alla figlia, se costei niente ha, e nulla possiede, all'infuori della speranza del semplice paraggio, allorchè va a marito, val quanto dire dopo, che sarà finita la tutela (1)? Ecco dunque, che nel caso presen-

(1) Or quì non è da omettere, che la dolcezza de' costumi attuali, il progresso de' lumi, e il modo di pensare de' tempi presenti non guarda in aspetto cotanto odioso il passaggio delle donne a seconde nozze; e quindi è avvenuto, che i dritti della donna binube restan salvi, ed illesi. Oggi si reputa essere un vecchio pregiudizio, che le donne divenute vedove, debbano serbare rispetto alle fredde ceneri del defonto marito, restando condannate perpetuamente a rattristare le loro idee con quella vana rimembranza, senza accettare nuovi Imenei. Quindi il Voet ci assicura, che

sente noi siamo in quella specie, in cui dee prevalere la idea, e la presunzione favorevole alla madre, ed alle voci della natura, che le insinuano una tenerezza verso la figlia, a fronte della quale dee cedere ogni altro riguardo. Così sensatamente il Perezio: *Etenim mulier etsi vitricum superinduxerit, tamen charitati maternæ inhærens liberis ex priore matrimonio procreatis, etiam in privignorum præjudicium consulere solet* (1).

Per tali riflessioni Maria Gemma Aruffo a ragion veduta sostiene, che a lei sia dovuta la tutela della figlia, e la cura, e 'l regolamento della sua persona, malgrado il suo passaggio a seconde nozze. Ma se ella incontrasse la non lieta ventura, che la G. C. non deferisse alle sue dimande, in tal caso ella crede, ch'esclusi i Zii paterni, debbasi la tutela deferire a D. Bartolomeo Aruffo Zio materno della pupilla per le ragioni, che ora addurremo.

§. II.

che oggidì non si osservano con molta scrupolosità gli stabilimenti del dritto Romano intorno alla tutela della madre binuba, ma tutto si regola col prudente arbitrio del Magistrato. *Ceterum nostris moribus non tam exacte hæc observari constat, quæ de legitimis tutoribus, atque ipsa etiam matre, et avia jus civile dictat, sed multum a Magistratuum arbitrio dependet, cui tutela legitima permitti debeat*. Voet in Pandect. lib. 26. tit. IV. §. 4.

(1) *Peret. in Codic. lib. V. Tit. XLIX. n. 5.*

§. II.

Dritto di D. Bartolomeo Aruffo sulla tutela di D. Amalia Tella sua nipote in preferenza de' Zii paterni.

E' Chiara giurisprudenza, che quando si dà luogo alla tutela legitima, non si fa differenza tra agnati, e cognati. Siccome Giustiniano uguagliò in quanto a' dritti della successione gli agnati, e i cognati, così del pari restarono ancora uguagliati i dritti degli uni, e degli altri per quel, che riguarda il peso della tutela. E' questa una nozione, di cui non si può dubitare (1). Se dunque in egual grado di parentela si trovan congiunti colla pupilla tanto D. Francesco, ed altri Fratelli Tella, che D. Bartolomeo Aruffo, tutti con egual dritto possono aspirare alla tutela. Resta perciò al prudente arbitrio del Magistrato lo scegliere tra questi chi debb' avere la preferenza. Ma nel caso presente vantaggiose circostanze concorrono nella persona di D. Bartolomeo Aruffo Zio materno a favore della pupilla, e circostanze opposte si verificano nelle persone de' Zii paterni della medesima, per cui debbono rimanere esclusi. Valutiamo adunque tali circostanze sulla bilancia della ragione, e della legge.

D. Francesco Antonio, D. Pietro, ed altri fratelli Tella fin dal tempo della morte di D. Amodio padre della pupilla hanno spiegato un' animo deliberato, ed un idea risoluta di pregiudicare i dritti della medesima. D. Amodio Tella morì in Napoli nell' anno 1794. per malattia, che con-

(1) *Nov.* 118. *cap. V. Heinecc. Elem. Pandect. lib. XXVI. Tit. IV.* §. 203.

contrasse nella fiera di Salerno, dove vendè doc. 7000. di pannine, e dove esiger dovea duc. 8076.. Queste summe si trovarono in Napoli dopo la sua morte seguita in casa di D. Bartolomeo Aruffo suo cognato, da cui colla massima esattezza si fecero pervenire a'fratelli Tella. Or malgrado tutto ciò i fratelli Tella ebbero il coraggio, e la temerità di non annotare nell' inventario di D. Amodio alcuna di quelle somme, come niente annotarono ancora di tutte l'esigenze, contante, e mobile prezioso, che restò dopo la sua morte. Qual più distinto segnale, qual pruova più convincente si desidera ne' Sig. Tella a danno della pupilla? Ma quel, che più dee far orrore egli è, ch' essi ebbero la temerità di far apparire ancora de' debiti sull' eredità di D. Amodio, mentre egli avea un negoziato cotanto esteso, mentre il loro patrimonio era così opulento, che nel divisato istromento si riserbarono di far compra di beni più speciosi, e feudali. Può da questo la G. C. ben ravvisare quanto siano poco lodevoli le mire de' Zii paterni, i quali oggi affettano tanta premura per la infelice pupilla.

Dippiù ella è grave considerazione, che allora quando si tratta di presceglier colui, che dee aver cura della educazione della persona del pupillo, il Magistrato dee avere le sue mire specialmente rivolte alla speranza della successione, con preferire colui, ove tale seducente speranza non concorre. Il sospetto, che nasce da tal considerazione dee fare gran peso alla religion del Magistrato, le dicui mire debbono esser dirette a provedere alla salvezza del pupillo. Così la legge: *Utrum nepos tuus ex filia apud te, an apud patruum suum morari debeat, ex singulorum affectione, et qui magis ad suspicionem ex spe successionis proprior sit, æstimabitur* (1). Quindi sul dettame di una giurisprudenza cotanto chiara, il Ro-

(1) *L. 2. C. ubi pupilli educari debeant.*

Rodoerio sensatamente riflette, che non dee affidarsi la educazione de' pupilli a quelle persone, alle quali in caso di morte può pervenire il retaggio de' medesimi, giacchè la lusinga seducente della successione induce l' urgente sospetto di non esser loro molto amorevoli, anzi fa temere di tender insidie alla loro vita. Così egli scrive: *Nam regulariter educatio non est committenda illis, qui post mortem pupillorum educandorum forent successuri, et sic, in quibus adest succedendi spes, ex qua vehementissima oritur contra eos suspicio, ne ut succederent, pupillos, quos educandos receperunt, interficiant, ac morti tradant Jas. Roman.; Fontanell., Christof., Matt., et Mastrill* (1).

Or se per la morte della pupilla nel caso nostro la successione anderebbe a'. Zii, i quali ne risentirebbero il vantaggio di esentarsi dal peso di dotarla con corrispondente paraggio, è evidente, che tal considerazione dovrebbe allontanarli dal poter aspirare alla tutela di D. Maria Amalia Telle.

Dippiù qual tenerezza, e qual' inclinazione hanno mostrato costoro fin'oggi verso l' infelice pupilla? Il processo del S.C. ci assicura, che tra il giro di nove anni cotesti zii non le hanno somministrato, senonchè soli duc. 150., e ciò dopo le spinte giudiziarie, che han dovuto avere dal Tribunale ad istanza della madre. Vegga ora la saviezza della G. C., se questa somma dedotte le spese di liberazione, ed altro possa esser sufficiente al mantenimento di una ragazza. Ella se non fosse stata soccorsa per lo passato dall' amorevolezza del zio materno, che le ha somministrato da volta in volta quanto occorrevale, sarebbe perita di fame. Qual buona riuscita può dunque ripromettersi il Magistrato della tutela de' Zii paterni? Qual cura amorevole può sperarsi da gente così avida, e restia?

Fac-

(1) *Rodoer. ad d. resolut. de Marinis n.* 13.

Facciamo ora il parallelo della condotta de' Zii paterni colle circostanze, che concorrono nella persona di D.Bartolomeo Aruffo favorevoli, e propizie alla pupilla, e ne ravviseremo il contraposto. D. Bartolomeo Aruffo è un uomo provido, e sagace. E' a tutti nota la sua probità, ed onoratezza. Egli è un publico negoziante accreditato, e che gode la comune fiducia. Un solenne attestato della nostra borsa di Commercio ci assicura di questa verità, e convince di falso le vane dicerie degli avversarj dettate dall' astio, e dalla calunnia. Dippiù D. Bartolomeo Aruffo fin da che rimase vedova la sorella, prese special cura di lei, e della nipote; mentre i cognati l' aveano abbandonata negandole finanche la restituzione delle doti, che per farle dispetto depositarono in carte bancali di vecchio conto, per cui la vedova infelice è priva del frutto delle sue doti, e sarebbe languita nella mendicità insiem colla figlia, se non avesse ritrovato una risorta nella beneficenza di D. Bartolomeo suo fratello.

Egli è vero, che gli avversarj si sono ingegnati nelle loro pruove a dimostrare di aver mandati soccorsi alla pupilla, ma i testimonj su di questo articolo o tacciono del tutto, o pure dicono averlo inteso dire da altri, e niuno testimonio si è prodotto, il quale avesse affermato di essersi qualche cosa portata per mezzo suo.

A ciò finalmente si aggiunge, che dovendosi litigare co' Zii paterni ad oggetto di far verificare quel, che si omise di annotare nell' inventario paterno, e per bilanciare il merito di quella donazione, ch' è diretta ad annientire i dritti delle figlie femine, chi potrebbe meglio resistere alla prepotenza de' Zii, quanto la madre, che oggi trovasi rimaritata con un gentiluomo onesto, ed opulento, o pure chi meglio dello stesso D. Bartolomeo, che ha spiegato finora una cura tanto amorevole in promuovere i vantaggi, e gl' interessi della sorella, e della nipote?

CON-

CONCHIUSIONE.

D. Gemma Aruffo chiede la tutela della sua figlia, malgrado il di lei passaggio a seconde nozze. Le voci della natura, che parlano al cuore di ogni Madre, l' affettuosa tenerezza, che ella ha spiegato finora per la figlia, giustificano la sua dimanda, e fanno sì, che la religion del Magistrato dee riposare tranquillamente affidando a lei la educazione di D. Maria Amalia Tella sua figlia. Le leggi, e la sapienza del foro sono garanti, e protettrici de' suoi desiderj, Ma se ella incontrasse la infelice sciagura di restar esclusa dalla tutela, essa allora con fiducia implora dalla G. C., che la tutela si deferisca a D. Bartolomeo Aruffo suo fratello, nella di cui persona concorrono le qualità le più propizie per esser ammesso alla tutela in preferenza de' Zii paterni.

Napoli 23. Luglio 1804.

Angelo Cardea.
Domenico Criteni.

Imprimatur -- *FRANCHINI*.